

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



Allegato A) deliberazione di C.C. n. 15 del 30/09/2020.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 3 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

ART. 4 – ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 5 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

ART. 6 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

ART. 7 – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

ART. 8 – INTERESSI

ART. 9 – RIMBORSI

ART. 10 – IMPORTO MINIMO PER RECUPERO TRIBUTARIO

ART. 11 – COMPENSAZIONI

ART. 12 – RATEIZZAZIONE

ART. 13 – AUTOTUTELA

ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 15 – INTERPELLO

ART. 16 – RISCOSSIONE

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le disposizioni del Regolamento qui richiamate sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie.
5. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il Responsabile delle singole risorse di entrata è, il Responsabile del Servizio o altro soggetto avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ciascuna entrata.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazioni sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

Art. 4

Attività di verifica, controllo e accertamento delle entrate tributarie

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
3. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) All'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
4. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
5. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
6. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Art. 5

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante " Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
3. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7

Riscossione coattiva delle entrate

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli anni di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all' art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e successive modificazioni e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto dell' articolo 48-bis del medesimo decreto.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune;

b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs. N. 446/1997 e successive modificazioni;

c) mediante l' agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L n. 193/2016 e s.m.i. mediante soggetti ai quali, alla data 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.

4) La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:

a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell' art. 1 comma 792 della L. 160/2019 e successive modificazioni;

b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639;

c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

5) Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo.

6) In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Art. 8

Interessi

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi d'imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali:

a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall' art. 1, comma 165, Legge n. 296/06 (la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun Ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale...).

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

Art. 9

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.

2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso.

Art.10

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l' ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d' imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 10/00 (dieci/00).

2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all' art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, non si procede

all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 10,00 (dieci/00).

Art. 11

Compensazione

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Tributi.
3. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai precedenti commi deve presentare, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una richiesta .
5. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
6. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

Art. 12

Rateizzazione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili, di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) Fino a Euro 100,00, nessuna rateizzazione
 - b) Da Euro 100,01 a Euro 500,00: fino a tre rate mensili

- c) Da Euro 500,01 a Euro 1.000,00: fino a sei rate mensili
- d) Da Euro 1.000,01 a Euro 2.000,00: fino a dodici mensili
- e) Da Euro 2.000,01 a Euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili
- f) Da Euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili
- g) Oltre Euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economiche dovute a condizioni lavorative precarie o motivi di salute .

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione .

Le successive rate scadono l' ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

4. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione.

5. Su richiesta del debitore, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell' Entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, con richiesta debitamente documentata, il Funzionario Responsabile del Tributo può derogare all' importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 13

Autotutela

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il Funzionario Responsabile procede all' annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell' atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione

con l' ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell' interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell' Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile, può procedere all'annullamento, in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 14 **Accertamento con Adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione (D. Lgs.19/06/1997, n. 218) sulla base delle seguenti disposizioni.

2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare ai fini degli accertamenti sull' Imposta Municipale Propria l'ambito applicativo è limitato esclusivamente agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

4. Non è applicabile ai procedimenti di cui al presente articolo la disciplina contenuta nell' art. 5-ter (invito obbligatorio) del D. Lgs. n. 218/1997.

5. La presentazione dell' istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell' istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

L'ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formula l'invito a comparire.

6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall' ufficio, determinanti ai fini della definizione dell' accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito , prima della conclusione del procedimento stesso.

7. La definizione si perfeziona con il pagamento dell' importo ridefinito o della prima rata entro il termine di legge di 20 giorni dalla redazione dell' accertamento con adesione secondo le modalità indicate nello stesso. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell' accordo perfezionato comporta la decadenza dell'accordo stesso ed il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena così come determinate originariamente nell' avviso di accertamento notificato.

Art. 15

Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell' Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l' eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l' applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Art.16

Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definiti dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello smaltimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite

forme alternative di pagamento quali:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale,
- b) versamento con i conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria;
- c) bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
- d) PagoPA.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.